



Copiare file degli altri è reato?

Furto e appropriazione indebita di file: chi fa un backup di un archivio altrui cosa rischia?

Immaginiamo il dipendente di un'azienda che, dopo essere stato licenziato, copi tutto l'archivio dei dati presenti nel computer aziendale ove ha sempre lavorato e, subito dopo, ne formatti l'hard disk. Oppure una persona che, avendo accesso a un pc non proprio, faccia un duplicato di un file importante per trarne benefici (ad esempio l'archivio con le generalità della clientela).

In questi casi si potrebbe parlare di «appropriazione indebita» e di «furto» di file? **Copiare file degli altri è reato?** Cosa rischia chi fa un backup o un duplicato di file non propri?

Sulla questione è scesa di recente la Cassazione **[1]**. La Suprema Corte ha sposato un nuovo orientamento, dissociandosi così dalle sentenze precedenti. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Furto e appropriazione indebita di file

Prima di scoprire se **copiare file degli altri è reato** dobbiamo fare una breve precisazione in materia di diritto penale.

Ricordiamo innanzitutto la differenza tra furto e appropriazione indebita.

Nel furto, il colpevole non ha la materiale disponibilità del bene altrui di cui si impossessa. Si pensi al classico ladro che entra in casa della vittima e si appropria dei gioielli.

Nell'appropriazione indebita, l'imputato trattiene un bene di cui aveva già il legittimo affidamento. È ad esempio appropriazione indebita quella che commette il dipendente a cui siano stati affidati beni del datore di lavoro per ragioni collegate alla sua attività (si pensi al cellulare aziendale).

Sia il reato di **furto** che quello di **appropriazione indebita** presuppongono l'impossessamento di una «**cosa mobile altrui**».

La **cosa mobile** può essere sicuramente un oggetto (un cellulare, un libro, un gioiello) o del denaro. Ma sugli oggetti immateriali c'è sempre stato ampio dibattito.

La Cassazione ritiene che l'energia elettrica si possa considerare un «bene mobile»; quindi è legittimo parlare di furto della corrente per chi si allaccia alla linea pubblica.

Ci si è chiesto se un **file** possa essere considerato «cosa mobile».

Nel 2010 la Cassazione **[2]** aveva dato parere negativo. Secondo i giudici supremi, non risponderebbe di furto chi copia file contenenti dati riservati sulla clientela di una impresa. Tutt'al più si potrebbe parlare del reato di «accesso abusivo a sistema informatico» o di «rivelazione del segreto professionale».

La motivazione che diede allora la Cassazione poggiava su tali argomentazioni. In primo luogo la copia non cancella il file originale, sicché il titolare non ne viene spossessato come invece nel tradizionale caso del furto o dell'appropriazione indebita.

In secondo luogo, la Corte ritenne che i file non sono beni mobili.

Ora però, come dicevamo, la Cassazione ha cambiato idea. Di qui il principio affermato nella sentenza in commento **[1]**: costituisce **appropriazione indebita** la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato al colpevole per motivi di lavoro e restituito formattato.

I dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono essere considerati come **cose mobili** ai sensi della legge penale.

Le stesse considerazioni devono quindi estendersi anche all'ipotesi di **furto**.

Quando c'è furto o appropriazione indebita di file altrui

È bene sottolineare che, nel caso deciso dalla Cassazione, il colpevole aveva **cancellato i file originali** dalla propria postazione aziendale così privandone completamente il relativo titolare (il datore di lavoro).

La Corte non dice però cosa potrebbe succedere se invece la formattazione non dovesse avvenire e quindi il titolare dovesse conservare il documento elettronico.

Possiamo quindi dire che se una persona **fa una copia di un file** non proprio e cancella il "master" (ossia i dati originali nell'hard disk) commette reato (furto o appropriazione indebita a seconda del caso).

Ciò che c'è di importante nella pronuncia in commento è l'aver attribuito la nozione di **cosa mobile anche ai documenti informatici**.

Il file - dice la Cassazione - «pur non potendo essere materialmente recepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i file possono essere conservati ed elaborati».

Così, «indiscusso il valore patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione della facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della "fisicità" della detenzione non costituisce elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato

informatico alla categoria della cosa mobile».